REGOLAMENTO (CEE) N. 1696/80 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1980

che fissa, per la campagna 1979/1980, l'importo massimo di partecipazione alle spese di magazzinaggio che i fabbricanti di zucchero, in caso di riporto, possono esigere dai produttori di barbabietole e di canna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 (2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 748/68 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2829/71 (4), prevede all'articolo 2 che il fabbricante di zucchero possa esigere dai venditori di barbabietole o di canna il rimborso di una parte delle spese di magazzinaggio, a concorrenza di un importo massimo ; che tale importo deve essere calcolato in base al rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74 ed alle percentuali di cui all'articolo 27, paragrafi 4 e 5, di detto regolamento ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1594/80 del Consiglio (5) ha fissato il rimborso delle spese di magazzinaggio a 0,46 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco per mese e la percentuale sopraindicata a 60 ;

considerando che occorre inoltre tener conto delle condizioni tradizionali d'acquisto della canna da zucchero nei dipartimenti francesi d'oltremare ;

considerando che è opportuno fissare detto importo massimo per tonnellata di barbabietole con una resa supposta di 130 chilogrammi di zucchero bianco e con un tenore di zucchero del 16 %, e, per le barbabietole aventi un tenore di zucchero diverso da quello stabilito per la qualità tipo, prevedere gli stessi adattamenti fissati dal regolamento (CEE) n. 2497/69 della Commissione, del 12 dicembre 1969, relativo alle maggiorazioni e riduzioni applicabili ai prezzi della barbabietola (6), e dal regolamento (CEE) n. 2571/69 della Commissione, del 22 dicembre 1969, relativo alle riduzioni applicabili in Italia ai prezzi della barbabietola (7) ;

considerando che, per agevolare il controllo del sistema di riporto prospettato, è opportuno prevedere che i fabbricanti di zucchero comunichino agli Stati membri la somma degli importi da essi riscossi dai venditori di barbabietole o canne ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 748/68 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna saccarifera 1979/1980 l'importo massimo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 748/68 è fissato per singolo mese di magazzinaggio, durante il periodo indicato all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 3330/74 :

a) 0,359 ECU per tonnellata di barbabietole aventi un tenore di zucchero del 16 % ;

b) 0,276 ECU per la quantità di canne necessaria alla fabbricazione di 100 kg di zucchero.

2. Per le barbabietole aventi un tenore di zucchero diverso dal 16 %, l'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), è adattato ; a tal fine, vengono ad esso applicate le percentuali di cui al regolamento (CEE) n. 2497/69 e al regolamento (CEE) n. 2571/69.

Articolo 2

Ogni fabbricante di zucchero che, conformemente all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 3330/74, riporta una parte della sua produzione alla campagna saccarifera successiva, comunica allo Stato membro nel cui territorio si trova l'impresa interessata, anteriormente al 1° giugno della suddetta campagna, il totale degli importi riscossi dai produttori di barbabietole o di canna conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 748/68.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980.

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 137 del 21. 6. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 65.
(5) GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 16.
(6) GU n. L 316 del 17. 12. 1969, pag. 15.
(7) GU n. L 321 del 23. 12. 1969, pag. 30.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente